

**CIRCOLARE TECNICA 06/14**

Milano, 25 novembre 2014

**OGGETTO: LEG 2014/2 - Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di garanzia dello Stato per il pagamento di crediti certificati ceduti a banche o intermediari finanziari**  
Linee guida della Commissione Legale

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

<b>DISTRIBUZIONE</b>			
<b>ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI</b>		<b>ASSOCIATI SOSTENITORI</b>	
<b>AOSTA FACTOR</b>	Marziano BOSIO	<b>ARCARES</b>	Simona DI VARA
<b>BANCA CARIGE</b>	Anna LANFRANCO	<b>FS2A</b>	Francesco SACCHI
<b>BANCA FARMAFACTORING</b>	Massimiliano BELINGHERI	<b>L.E.G.A.M.</b>	Lina LONGOBARDI
<b>BANCA IFIS</b>	Alberto STACCIONE	<b>SCIUME' &amp; ASSOCIATI</b>	Luca SCIPIONI
<b>BANCA SISTEMA</b>	Marco POMPEO	<b>SEFIN</b>	Claudia NEGRI
<b>BANCO di DESIO e della BRIANZA</b>	Giuseppe CASTIGLIA	<b>STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO</b>	Paolo VERRECCHIA
<b>BARCLAYS BANK</b>	Marcello MESSINA	<b>STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI</b>	Segreteria Generale
<b>BCC FACTORING</b>	Oliviero SABATO	<b>STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI</b>	Massimo LUPI
<b>BETA STEPSTONE</b>	Fausto GALMARINI		
<b>BURGO FACTOR</b>	Ugo BERTINI		
<b>CLARIS FACTOR</b>	Antonio BIANCHIN		
<b>COOPERFACTOR</b>	Lorenzo MASSA		
<b>CREDEMFACTOR</b>	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
<b>CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE</b>	DIREZIONE GENERALE		
<b>EMIL-RO FACTOR</b>	Paolo LICCIARDELLO		
<b>ENEL.FACTOR</b>	Stefano SPINELLI		
<b>EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION</b>	Gianluigi RIVA		
<b>FACTORCOOP</b>	Franco TAPPARO		
<b>FACTORIT</b>	Antonio DE MARTINI		
<b>FERCREDIT</b>	Giacomo PORRECA		
<b>FIDIS</b>	Andrea FAINA		
<b>GE CAPITAL FINANCE</b>	Luca BURRAFATO		
<b>GE CAPITAL FUNDING SERVICES</b>	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
<b>GENERALFINANCE</b>	Massimo GIANOLLI		
<b>IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI</b>	Bruno PASERO		
<b>IFITALIA</b>	Bruno SBROCCO		
<b>MEDIOCREDITO ITALIANO</b>	Rony HAMAU		
<b>MPS Leasing &amp; Factoring</b>	Luigi MACCHIOLA		
<b>SACE FCT</b>	Franco PAGLIARDI		
<b>SERFACTORING</b>	Sergio MEREGHETTI		
<b>SG FACTORING</b>	Carlo MESCIERI		
<b>UBI FACTOR</b>	Attilio SERIOLI		
<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Renato MARTINI		

Si trasmette la nuova scheda prodotta dalla Commissione Legale nell'ambito della serie di approfondimento e linee guida per gli Associati sui temi della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Il presente documento approfondisce l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di garanzia dello Stato per il pagamento di crediti certificati ceduti a banche o intermediari finanziari.

Come già segnalato in occasione delle precedenti schede, si ricorda che tale operatività è tuttora gravata da incertezze interpretative e dalla possibilità di ulteriori interventi normativi sulla materia: pertanto, i documenti prodotti potranno essere successivamente aggiornati sulla base delle ulteriori questioni e delle novità che dovessero emergere nel tempo.

La serie di linee guida della Commissione Legale è identificabile con l'acronimo LEG nell'oggetto della Circolare Tecnica, seguito da una numerazione progressiva per anno. Per pronto riferimento, si trasmette di seguito l'elenco delle schede prodotte finora e i riferimenti della relativa Circolare Tecnica.

Scheda	Titolo	Circolare Tecnica	Data di emanazione
LEG 2014/1	Le modalità semplificate di cessione dei crediti verso la PA ex comma 7 bis dell'art 37, D.L. 66/2014	CT 05/14	19 novembre 2014
LEG 2014/2	Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di garanzia dello Stato per il pagamento di crediti certificati ceduti a banche o intermediari finanziari	CT 06/14	25 novembre 2014





COD.	Linee guida della Commissione Legale	Versione
LEG2014/2	Presidente Attilio Seriola Coordinatore Vittorio Giustiniani	25 novembre 2014

## Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di garanzia dello Stato per il pagamento di crediti certificati ceduti a banche o intermediari finanziari<sup>1</sup>

### Definizioni e principali fonti normative e regolamentari

- Art. 9: articolo 9 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008
- Art. 37: articolo 37 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014
- Circolare 35: la circolare del MEF n. 35 del 27 novembre 2012
- Circolare 36: la circolare del EMF n. 36 del 27 novembre 2012
- DMEF Certificazione: i decreti del MEF del 25 giugno 2012 (art. 4), 19 ottobre 2012, 22 maggio 2012 (art. 3) e 24 settembre 2012
- DMEF Garanzia: il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014
- D.lgs 165: il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- Garanzia: la garanzia dello Stato concessa ai sensi dell'Art. 37
- DL 35: il decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013
- PCC: la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni prevista dall'Art. 7 del DL 35 e predisposta dal MEF ai sensi dei DMEF Certificazione.

### Quali sono i crediti e i soggetti creditori che beneficiano della Garanzia

La Garanzia è limitata ai crediti certificati di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 nascenti da somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

L'istanza di certificazione deve essere stata improrogabilmente presentata entro il 31 ottobre 2014.

<sup>1</sup> La presente nota è stata redatta dall'avv. Marco Pompeo.



Stando al tenore letterale dell'Art. 37 e del DMEF Garanzia nel quale si fa riferimento ai 'soggetti creditori' nonché dei DMEF Certificazione i quali fanno riferimento al 'titolare del credito', la certificazione può essere richiesta in proprio non solo dai fornitori originari ma anche dai loro aventi causa che siano subentrati nella titolarità del credito. Tuttavia, considerata la *ratio* della norma che intende favorire lo smobilizzo dei crediti da parte delle imprese a condizioni per le stesse particolarmente favorevoli, appare assai improbabile l'applicazione della Garanzia alle cessioni effettuate a banche o intermediari dagli aventi causa del fornitore originario (es. re-factoring).

### **Quali sono le pubbliche amministrazioni debentrici dei crediti certificati assistiti dalla Garanzia**

L'art. 37 prevede che siano assistiti dalla Garanzia tutti i crediti certificati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 purché 'diverse dello Stato'<sup>2</sup>.

La definizione di 'Stato' lascia un margine di incertezza sull'esatto perimetro di applicazione della norma ma si può ritenere che per Stato si intendano tutte le amministrazioni e istituzioni dello Stato centrale e loro dipendenze (es. ministeri, prefetture, università statali, scuole statali, agenzie)<sup>3</sup>.

Inoltre, in virtù del richiamo all'Art. 9, commi 3-bis e 3-ter, contenuto nell'Art. 37, non possono essere certificati attraverso la PCC, e dunque non possono godere della Garanzia, i crediti vantati nei confronti delle seguenti pubbliche amministrazioni:

- a) gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;
- b) gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

---

<sup>2</sup> L'art.1, comma 2, del D.lgs 165. elenca, a titolo non esaustivo, le seguenti amministrazioni:

- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

<sup>3</sup> A tal fine si può fare riferimento alla classificazione delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'elenco periodico elaborato dall'ISTAT (<http://www.istat.it/it/archivio/6729>).



30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi<sup>4</sup>.

La Circolare 36 ha chiarito che tra gli enti interessati dal divieto non possono includersi gli enti strumentali o società partecipate dagli stessi.

Non è del tutto pacifico quali siano gli enti del SSN soggetti al divieto di certificazione di cui al comma 3-ter, lettera b), dell'Art. 9. Si ritiene che lo siano quelli della Regione Campania, Calabria e Lazio.

Residua un dubbio circa gli enti del SSN della Regione Lazio. Si può infatti ritenere che questa sia una Regione sottoposta a "programma operativi di prosecuzione" del piano sanitario nell'ambito del quale ha previsto "operazioni relative al debito" (il c.d. Accordo Pagamenti). Per questo si può sostenere che, per i crediti pregressi, anche agli enti del SSN del Lazio sia fatto divieto di emettere certificazioni attraverso la piattaforma MEF restando salve, in virtù del disposto dell'art. 9, le certificazioni emesse nell'ambito dell'Accordo Pagamenti in quanto rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti programmi operativi.

Rispetto agli enti sanitari, considerata la previsione dell'Art. 9 con la quale si fanno salve le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, si potrebbe ritenere che i crediti così certificati possano godere della Garanzia. Tuttavia sussistono elementi di carattere pratico operativo che fanno propendere per la non applicabilità della stessa quali la circostanza che le stesse possano non contenere l'indicazione della data di pagamento (con conseguente impossibilità di determinare lo sconto) e che non siano state certificate tramite la PCC: a tale riguardo, l'Art. 37 richiama l'art. 7 del DL 35 il quale prevede il rilascio delle certificazioni esclusivamente attraverso la PCC.

---

<sup>4</sup> Si ricorda che il divieto di certificazione di cui all'art. 9 non si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 7-ter, del DL 91/2014, alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal 20 settembre 2014 ma tali crediti, in quanto sorti dopo il 31.12.2013, non beneficerebbero in ogni caso della Garanzia.

